

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo

03

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO - TFR

TUTELA E SICUREZZA

06

PRIVACY

07

Leggi In evidenza

08

Scadenze

IMPOSTE INDIRECTE

Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche - Applicazione dell'imposta di bollo (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.8.2021 n. 573)

Nella risposta a interpello 30.8.2021 n. [573](#), l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito se il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sia soggetto all'imposta di bollo, trattandosi di provvedimento emesso all'esito di un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte.

Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e rinnovo ad opera del DL "Rilancio"

Ai sensi dell'[art. 27](#) del DLgs. 114/98, il commercio su aree pubbliche è "l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte".

Tale attività può essere svolta su posteggio, dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Sul tema è intervenuto l'[art. 181](#) co. 4-bis del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), che ha previsto il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020 fino al 31.12.2032, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico (DM [25.11.2020](#) Ministero dello Sviluppo economico) e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30.9.2020. La proroga avviene a favore del medesimo soggetto titolare dell'azienda, sempre che sussistano in capo a questi i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti e sempre che non sussistano "gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività".

Per effetto della norma, dunque, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020 sono rinnovate per la durata di dodici anni.

Questione sottoposta all'Agenzia

Le linee guida ministeriali dispongono che "al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31.12.2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida" e le modalità di rinnovo delle concessioni sono determinate dai provvedimenti attuativi regionali.

A questo proposito, la Regione Veneto (a cui appartiene il Comune istante), ha confermato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1704/2020, che il procedimento di verifica dei requisiti per il rinnovo è avviato d'ufficio dai Comuni.

Dunque, posto che le linee guida del MISE e la deliberazione della Regione Veneto dispongono che il Comune provveda d'ufficio (e non su istanza di parte) all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti necessari, l'istante chiedeva se, per il provvedimento, debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo.

Assoggettamento all'imposta di bollo

Ai sensi dell'[art. 4](#) co. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, gli "atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta" sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni esemplare.

L'Agenzia ha osservato che, sebbene il rinnovo delle concessioni di cui si discute sia disposto d'ufficio e non su richiesta di una parte, l'imposta di bollo è applicabile anche al rinnovo della concessione, conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti.

Anche il provvedimento di rinnovo, infatti, si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente,

è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata: pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.

Pertanto, considerato che il Comune istante provvede ad emettere un ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, lo stesso è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 co. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

art. 181 co. 4 bis DL 19.5.2020 n. 34

Tariffa Parte I art. 4 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2021 n. 573

Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2021 - "Rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche con imposta di bollo" - Redazione

IMPOSTE INDIRETTE

[Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Fatture elettroniche inviate tramite SDI non in regola con l'imposta di bollo ricevute da Pubblici ufficiali, arbitri, giudici e funzionari - Regolarizzazione \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.8.2021 n. 570\)](#)

Con la risposta a interpello 30.8.2021 n. [570](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il coordinamento tra l'[art. 19](#) del DPR 642/72 (in tema di documenti non in regola con il pagamento dell'imposta di bollo entrati nel possesso di pubblici ufficiali, giudici, o altri soggetti) e le norme sulla regolarizzazione delle fatture elettroniche non in regola con l'imposta di bollo inviate mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

In particolare, il documento ha stabilito che, in deroga al tenore letterale dell'[art. 19](#) del DPR 642/72, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o degli enti pubblici territoriali, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, che, nel rispetto dell'[art. 19](#) del DPR 642/72 ricevano fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio non in regola ai fini dell'imposta di bollo, non sono tenuti ad inviarle al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi (come prescritto, per gli altri documenti, dall'[art. 19](#) del DPR 642/72), in quanto, per le fatture elettroniche, operano le norme specifiche dettate dal provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. [34958](#).

Obbligo di accettare documenti non in regola con l'imposta di bollo

Si ricorda che, a norma dell'[art. 19](#) del DPR 642/72, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, sono tenuti a ricevere, accettare, assumere, allegare o enunciare atti o documenti non in regola con l'imposta di bollo.

Quindi, essi non possono rifiutarsi di "accettare" un determinato atto o documento, nell'ambito della propria attività, in quanto non in regola con l'imposta di bollo, ma, prosegue l'[art. 19](#) del DPR 642/72, devono inviarlo, per la regolarizzazione, entro un determinato termine, all'Agenzia delle Entrate.

Procedura specifica per le fatture elettroniche inviate tramite SdI

Tale ultima procedura - spiega, però, l'Agenzia nella risposta n. [570/2021](#) - non può operare per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, non in regola ai fini dell'imposta di bollo, di cui tali soggetti vengano eventualmente in possesso.

Infatti, relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio, dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014 novellato dal DM 4.12.2020). Successivamente, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato secondo le modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2021 n. [34958](#).

Pertanto - conclude l'Agenzia - le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta, devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal citato provvedimento, che prevede una procedura specifica.

Di conseguenza, con esclusivo riferimento alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, i soggetti indicati nell'[art. 19](#) del DPR 642/72 non hanno l'obbligo di inviare le fatture non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione, ma

quest'ultima avviene secondo le indicazioni del DM 4.2.2021.

In tutti gli altri casi, diversi dalla fatturazione elettronica, restano, invece, applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi degli [artt. 19](#) e [31](#) del DPR 642/72.

art. 1 co. 209 L. 24.12.2007 n. 244

Provvedimento Agenzia Entrate 4.2.2021 n. 34958

Tariffa Parte I art. 19 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2021 n. 570

Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2021 - "Fatture elettroniche senza bollo con regolarizzazione automatizzata" - Redazione

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 - Novità del DL 73/2021 convertito (c.d. DL "Sostegni-bis") - Presentazione della comunicazione per l'accesso dall'1.10.2021 al 31.10.2021 (comunicato Dipartimento informazione editoria 31.8.2021)

Con il [comunicato](#) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria 31.8.2021, è stato previsto che la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dall'1.10.2021 al 31.10.2021.

La finestra temporale per l'invio della comunicazione relativamente agli investimenti pubblicitari 2021 è stata posticipata a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'[art. 67](#) co. 10 del DL 25.5.2021 n. 73.

Modifiche apportate dal DL "Sostegni-bis"

Con l'[art. 67](#) co. 10 del DL 73/2021 convertito (c.d. DL "Sostegni-bis") il "regime derogatorio" introdotto nell'anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito d'imposta di cui all'[art. 57-bis](#) del DL 50/2017 deve quindi essere calcolato - sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Modalità di accesso all'agevolazione

In linea generale, per l'accesso all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

In considerazione delle novità del DL "Sostegni-bis", l'[art. 67](#) co. 10 del DL 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l'accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dall'1.3.2021 al 31.3.2021, al periodo dall'1.9.2021 al 30.9.2021.

Il comunicato del Dipartimento per l'informazione e l'editoria 31.8.2021 ha quindi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l'accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica.

Il modello dovrà quindi essere inviato:

- tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei Servizi

(CNS) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.

Comunicazioni trasmesse dall'1.3.2021 al 31.3.2021

Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra l'1.3.2021 e il 31.3.2021 (periodo di presentazione previsto in via "ordinaria"), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all'anno 2021.

Sarebbe comunque possibile "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dall'1.10.2021 al 31.10.2021.

Dichiarazione sostitutiva degli investimenti

Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dall'1.1.2022 al 31.1.2022 (periodo previsto "a regime").

art. 57 bis co. 1 quater DL 24.4.2017 n. 50

art. 67 co. 10 DL 25.5.2021 n. 73

Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento informazione editoria 31.8.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2021 - "Comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità 2021 dal 1° al 31 ottobre" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti pubblicitari" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2021 - "Bonus al 50% su tutti gli investimenti pubblicitari 2021 e 2022" - Alberti

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

TFR - Trattamento di fine rapporto - Domanda proposta nei confronti del Fondo di garanzia INPS - Impresa non soggetta a fallimento - Esecuzione verso il socio accomandatario (Cass. 31.8.2021 n. 23591)

Cass. 31.8.2021 n. [23591](#) si è pronunciata in relazione all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS quando l'ex datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto sia una società in accomandita semplice. I giudici di legittimità hanno affermato che, in tale ipotesi, il lavoratore deve agire anche contro il socio accomandatario in quanto illimitatamente responsabile per i debiti societari.

Caso concreto

Nel caso di specie, l'attività della società era cessata per trasferimento della sede legale all'estero (in Lettonia). Sia per i giudici di merito sia per la Corte di Cassazione, il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto, non aveva dimostrato, attraverso un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali: il dipendente aveva infatti affermato di avere agito in via esecutiva nei confronti della società, ma non aveva offerto adeguate prove in merito. Il lavoratore, inoltre, aveva ommesso qualsiasi tentativo di esecuzione forzata nei confronti del socio accomandatario, limitandosi a proporre ricorso per fallimento, poi dichiarato improcedibile.

Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale

Per poter ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia occorrono due presupposti, vale a dire l'esistenza del credito del lavoratore e lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Tale Fondo è stato istituito con la L. [297/82](#), in attuazione della Direttiva [80/987](#), al fine di garantire ai lavoratori il pagamento del trattamento di fine rapporto, oltre che delle ultime tre mensilità, in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

In applicazione del disposto di cui all'[art. 2](#) co. 5 della L. 297/82, quando il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale o sia assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito (ad esempio, a causa della esiguità del credito azionato), lo stato di insolvenza deve risultare dall'infruttuoso

esperimento di una procedura di esecuzione forzata finalizzata alla soddisfazione del credito.

Ordinaria diligenza

Quando l'esecuzione abbia dato un esito negativo, il lavoratore deve tentare ogni altra azione esecutiva che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospetti fruttuosa, evitando le azioni esecutive che invece appaiano infruttuose o aleatorie.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore debba tentare una nuova esecuzione quando risultino altre circostanze da cui si evinca l'esistenza di altri beni utilmente aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. 7.7.2020 n. [14020](#); Cass. 20.11.2017 n. [27467](#)).

Azione verso il socio accomandatario

Sulla base della medesima *ratio*, con la Cass. [23591/2021](#) è stato precisato che, in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone, nello specifico una sas, il lavoratore deve agire in via esecutiva anche verso il socio solidalmente e illimitatamente responsabile, ciò in quanto, in caso di cessazione della attività societaria e, dunque, di cessazione della qualifica di socio accomandatario, permane in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per i debiti contratti nel periodo di partecipazione alla società, con la conseguenza che il lavoratore deve agire in via esecutiva anche verso tale socio.

art. 2 co. 5 L. 29.5.1982 n. 297

Cass. Sez. Lavoro 31.8.2021 n. 23591

Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2021 - "Per le tutele del Fondo di garanzia azione verso il socio accomandatario" - Gianola

Guide Eutekne - Previdenza - "Trattamento di fine rapporto (TFR) - Fondo di garanzia per il TFR" - Di Martino C.

Tutela e sicurezza

PRIVACY

Certificazioni verdi COVID-19 - Modalità di verifica per il personale scolastico (Provvedimento Garante privacy 31.8.2021 n. 306)

Con il provvedimento 31.8.2021 n. [306](#), il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in merito allo schema di DPCM che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso della "App VerificaC19", che rimane comunque utilizzabile.

Secondo il Garante, lo schema del DPCM in esame dimostra di aver recepito le indicazioni già fornite in precedenza al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di *green pass* per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Procedure di verifica

Operativamente, le istituzioni scolastiche (in qualità di datori di lavoro) si limiteranno a verificare, utilizzando il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC, il possesso del *green pass* da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

La verifica in argomento verrà effettuata quotidianamente prima dell'accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica medesima.

A seguito dell'attività di controllo della certificazione in questione, i soggetti che effettuano le verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul *green pass* (ad esempio, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Sicurezza dei dati

Particolare attenzione viene posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza.

Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni COVID-19 da parte dei

soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi *log* (conservati per 12 mesi), senza però conservare traccia dell'esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica dei *green pass*, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari di circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

art. 9 co. 10 DL 22.4.2021 n. 52

Provvedimento Garante privacy 31.8.2021 n. 306

Comunicato stampa Garante della Privacy 31.8.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 1.9.2021 - "Via libera del Garante per la privacy per la verifica del green pass nelle scuole" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 1.9.2021, p. 7 - "Certificato verde per l'ingresso a scuola: ok del Garante, controlli tutti i giorni" - Bruno - Tucci

Italia Oggi del 1.9.2021, p. 26 - "Green pass a scuola, ok privacy" - Ricciardi

Leggi in evidenza

LAVORO

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 17.6.2021 N. 155130

LAVORO

PREVIDENZA - AMMORTIZZATORI SOCIALI - Liquidazione anticipata della NASpl per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa nella quale si è socio lavoratore - Non imponibilità ai fini IRPEF - Disposizioni attuative

L'art. 1 co. 12 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha stabilito la non imponibilità ai fini IRPEF dell'indennità di disoccupazione di cui al DLgs. 4.3.2015 n. 22 (NASpl) liquidata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro:

- in un'unica soluzione, in via anticipata;
- in quanto destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (c.d. "incentivo all'autoimprenditorialità").

Con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni attuative per applicare la suddetta non imponibilità IRPEF.

Comunicazione all'Istituto erogatore della NASPI

I lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpl che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo spettante, non ancora erogato, a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento della non imponibilità IRPEF, ad allegare, con le modalità individuate dall'Istituto erogatore, alla domanda di anticipazione di cui all'art. 8 co. 3 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, i seguenti documenti:

- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, in cui il richiedente dichiara di destinare l'intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

Adempimenti dell'Istituto erogatore della NASpl

A seguito del ricevimento della suddetta comunicazione, l'Istituto erogatore della NASpl:

- non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate;
- provvederà a certificare l'erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.

Scadenze della settimana

05 settembre 2021, Domenica *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di agosto

06 settembre 2021, Lunedì

Imposte dirette

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone dell'immobile adibito ad abitazione principale

10 settembre 2021, Venerdì

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, con determinati requisiti - Termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 per accedere al contributo a fondo perduto perequativo

Altre scadenze

14 settembre 2021, Martedì

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regularizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

15 settembre 2021, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soci di srl "non trasparenti" che beneficiano della proroga dei versamenti - Versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 dei contributi previdenziali, senza lo 0,4%

Contributo di vigilanza alla COVIP

Forme pensionistiche complementari iscritte al 31.12.2020 nell'albo tenuto dalla COVIP - Versamento del contributo per l'anno 2021 e invio dei dati relativi al pagamento

Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali, società di persone e soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti al 15.9.2021 - Termine di pagamento per la sede principale e le unità locali, senza lo 0,4%

IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 15 settembre versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti - Versamento complessivo annuo, senza lo 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

IRPEF e IRES

Soggetti che versano il saldo entro il 15.9.2021 - Versamento totale o prima rata imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza lo 0,4%

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS

Soggetti che hanno iniziato i versamenti in forma rateale senza avvalersi della proroga ex art. 9-ter del DL 73/2021 - Versamento delle rate in scadenza nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, senza applicazione di interessi

Soggetti con attività con ISA e con ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a soggetti in regime di trasparenza - Effettuazione dei versamenti che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021, senza lo 0,4%

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 16.7 al 31.8.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 16.7 al 31.8.2021

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Premi INAIL

Datori di lavoro - Presentazione telematica alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo

16 settembre 2021, Giovedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad agosto

IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, IVA indici affidabilità fiscale

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*